



Decreto n. 11/2023

OGGETTO: Modifica delle vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio: adeguamento strutturale della seconda sezione penale; spostamento della competenza in materia di procedimenti ex art. 99, d.P.R. n. 115/2002 dalla seconda sezione civile alla seconda sezione penale.



Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 26 gennaio 2023

La Presidente del Tribunale

Premesso che:

- nell'ambito dell'assetto organizzativo scaturito dal nuovo modulo tabellare, approvato dal C.S.M. con delibera n. 3581/2022 adottata nella seduta plenaria del 10.11.2022, la seconda sezione penale è stata destinata ad operare in funzione di *tribunale della libertà*, nonché per la trattazione di una serie di procedure camerali (misure di prevenzione, incidenti di esecuzione a rito collegiale e monocratico; reclami ex art. 410 bis c.p.p.);
- l'incapienza dell'organico dei semidirettivi indusse ad individuare il presidente di sezione nel presidente del tribunale ed a fissare in cinque il numero dei componenti la sezione, in ragione dello scarso apporto che avrebbe potuto garantire il presidente;
- inizialmente vi furono assegnati, a loro domanda, quattro giudici già in servizio, nonché uno dei tre posti istituiti con D.M. 14.09.2020, allora vacante;
- fin dall'entrata in vigore delle tabelle, fissata al 04.10.2021, i posti effettivamente coperti sono stati soltanto due, essendo le colleghe Gabellone e Guido rimaste assenti per maternità, rispettivamente, fino al febbraio 2022 e fino al 05.01.2023;
- in tutto il periodo è stato pertanto necessario far fronte alle assenze mediante la supplenza di diversi giudici della prima sezione penale, nonché stabilendo una diversa alternanza delle udienze e dei collegi prefissati (v. decreti: n. 118 del 21.09.2021; n. 137 del 07.10.2021 e n. 168 del 03.11.2021);
- con decreto n. 186 del 22.11.2021 si stabilì, invece, che fino a diverse determinazioni tutte le udienze camerali attribuite alla competenza della seconda sezione penale sarebbero state concentrate nella giornata del giovedì di ogni settimana, con fissazione delle udienze a rito monocratico nella stessa giornata del giovedì ma in diversa fascia oraria, ed eccezionalmente anche nella giornata del martedì, in caso di esorbitanza del ruolo del giovedì;

- conseguentemente, si dispose che fino alla vigenza del suddetto regime i criteri di attribuzione degli affari a competenza collegiale sarebbero stati modificati, *nel senso che qualunque sia il giorno di ricezione degli atti, l'udienza sarà sempre fissata nella giornata del primo giovedì utile, in funzione del rispetto dei termini liberi tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza e l'udienza stessa*, fermi restando i criteri tabellari per la distribuzione degli affari tra i magistrati e le relative deroghe.

Dato atto che:

- in data 30.11.2022 il quinto posto è stato assegnato al m.o.t. dott. Antonio Giannico, mentre il 05.01.2023 è rientrata, come detto, anche la dott.ssa Guido;
- occorre pertanto riorganizzare la sezione, in ragione della completa copertura dell'intero organico sezionale;
- a tal fine, in data 19.01.2023 si è svolta una riunione sezionale nel corso della quale si è convenuto:
 - a) in ordine alla maggiore funzionalità dell'unica udienza settimanale, per la trattazione sia degli affari a competenza collegiale che per quelli a rito monocratico;
 - b) sulla conseguente necessità di individuare un diverso criterio di formazione dei collegi e di assegnazione dei relativi affari;
 - c) sulla opportunità di fornire una disponibilità di massima, anche da parte delle colleghe Gabbione e Guido, madri di prole in tenera età, ad eventuali supplenze a beneficio della sezione dibattimentale, in caso di necessità.

Dato altresì atto che:

- nella stessa riunione si è affrontato anche il tema dell'assegnazione al giudice penale dei procedimenti di cui all'art. 99 del d.P.R. 30.05.2002 (ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato);
- in proposito si è chiarito che:
 - a) le relative controversie rientrano nella competenza funzionale del presidente del tribunale e la loro trattazione è sempre stata tradizionalmente delegata al giudice civile (dal 04.10.2021 la delega è stata conferita, nell'ambito della seconda sezione civile, esclusivamente al dr. Munno);
 - b) di conseguenza, i ricorsi di cui si tratta sono stati iscritti al SICID e su di esso l'ufficio ha sempre riscosso il contributo unificato previsto per i procedimenti di volontaria (€ 98,00 ex art.13 c.1 lett.a del DPR 115/2002 e il diritto forfettario di € 27,00 ex art. 30 T.U.) alla stregua delle circolari ministeriali periodicamente emanate (da ultimo, con nota prot. DAG n. 148124.U del 23/09/2020);
 - c) in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. fra molte Sez. civile 3, Sentenza n. 2209 del 16/02/2012, Rv. 621440: *“In tema di patrocinio a spese dello Stato, rientrando il procedimento di cui all'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nell'ambito della giurisdizione civile, il ricorso per cassazione, esperibile avverso il provvedimento presidenziale che abbia deciso sull'istanza di ammissione a detto patrocinio, va proposto con osservanza della disciplina posta dal codice di rito”*);
 - d) più di recente la stessa Suprema Corte (Sez. civile 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 10136 del 16/04/2021, Rv. 661033) ha avuto modo di sancire che *“In tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della*

Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale; ed ancora più di recente in sede penale (Sez. 4 - , Sentenza n. 29385 del 26/05/2022 -Rv. 283424) ha affermato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale”

- e) nel solco di tale orientamento è stato altresì ritenuto “*abnorme il provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge* (Cass. penale, Sez. 4, Sentenza n. 1223 del 16/10/2018 -Rv. 274908; Cass. penale, Sez. 4, Sentenza n. 28367 del 23/06/2022);
 - f) in aggiunta a ciò, la stessa Cassazione in sede penale ha precisato che il provvedimento di delega finisce per onerare illegittimamente l'istante di adempimenti (iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 cit. (Cass. penale, Sez. 4, Sentenza n. 5351 del 12/12/2019);
 - g) aderendo a tale impostazione, in data 07.10.2022 il Ministero ha emanato la circolare prot. DAG n. 202422.E con cui ha stabilito che *deve escludersi il pagamento del contributo unificato nei procedimenti in questione, in quanto – in linea con l'indirizzo ampiamente recepito in giurisprudenza – si ritiene che tali giudizi siano strettamente connessi all'esercizio del diritto di difesa in ambito penale e soggetti, quindi, ai principi dell'ordinamento processuale penale, che non prevede il pagamento di tale contributo;*
 - h) pertanto, ha concluso il Ministero, stante il carattere accessorio delle controversia rispetto al procedimento penale, tali procedimenti *non dovranno essere iscritti nella cancelleria civile SICID, bensì nei registri in uso al settore penale, rimettendosi alla Direzione generale per i sistemi informatizzati ogni valutazione in merito alla eventuale implementazione dei sistemi informativi in uso presso gli Uffici.*
- Tanto premesso, all'esito della discussione si è ritenuto che anche tali procedimenti possano essere assegnati alla seconda sezione penale, ad evitare che nell'ambito della prima sezione e della sezione g.i.p./g.u.p. si debba individuare un criterio distributivo funzionale ad evitare incompatibilità.

- Sul punto i magistrati assegnati alla seconda sezione civile, sentiti nel corso della riunione del 25.01.2023, si sono detti concordi.

Ritenuto che:


- in definitiva, la conformazione della seconda sezione penale vada adeguata all'attuale composizione soggettiva della stessa e sulla scorta del modulo organizzativo finora concretamente adottato;
- la competenza in materia di procedimenti ex art. 99, d.P.R. n. 115/2002 va sottratta alla competenza della seconda sezione civile ed attribuita alla seconda sezione penale.

DISPONE

1.

In modifica delle tabelle di organizzazione dell'ufficio per il quadriennio 2020-2023, nella parte relativa alla seconda sezione penale:

- I. Nel paragrafo "**Materie assegnate alla sezione**" dopo l'ultimo capoverso va aggiunto il seguente: "*opposizioni avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale*".
- II. Nel paragrafo "**Criteri di assegnazione degli affari - Affari a competenza monocratica**" dopo le parole "i reclami ex art. 410 bis, c.p.p.," devono inserirsi le seguenti: "*nonché le opposizioni ex art. 99 d.P.R. n. 115/2022*".
- III. Il paragrafo "**Criteri di assegnazione degli affari - Affari a competenza collegiale - RIESAMI CAUTELARI**" è sostituito dal seguente: "*Il presidente di sezione, ricevuti gli atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria procedente (ovvero dalla Corte di Cassazione, per effetto di annullamento con rinvio), fisserà l'udienza di trattazione al primo giovedì utile, in funzione del rispetto dei termini liberi tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza e l'udienza stessa.*
I fascicoli saranno distribuiti tra tutti i cinque magistrati componenti la sezione, a partire dal meno anziano in ruolo, in base all'ordine progressivo di iscrizione degli affari (il primo procedimento iscritto verrà assegnato al magistrato meno anziano della sezione, il secondo al magistrato che lo precede nell'ordine di anzianità, e così a seguire)".
- IV. Il paragrafo "**Criteri di assegnazione degli affari - Affari a competenza collegiale - APPELLI CAUTELARI**" è sostituito dal seguente: "*Analogamente a quanto previsto per il riesame, il presidente di sezione, ricevuti gli atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria procedente (ovvero dalla Corte di Cassazione, per effetto di annullamento con rinvio), fisserà l'udienza di trattazione al secondo giovedì utile, in funzione del rispetto dei termini liberi tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza e l'udienza stessa.*
I fascicoli saranno distribuiti tra tutti i cinque magistrati componenti la sezione, a partire dal meno anziano in ruolo, in base all'ordine progressivo di iscrizione degli affari (il primo procedimento iscritto verrà assegnato al magistrato meno anziano della sezione, il secondo al magistrato che lo precede nell'ordine di anzianità, e così a seguire)".
- V. Il paragrafo "**Criteri di assegnazione degli affari - Affari a competenza collegiale - MISURE DI PREVENZIONE**" è sostituito dal seguente: "*Anche in tal caso il presidente della sezione, all'atto della ricezione della richiesta in materia di misure di prevenzione, fisserà per ciascun*



procedimento l'udienza di trattazione al secondo giovedì utile, in funzione del rispetto del termine di dieci giorni liberi tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza e l'udienza stessa.

I fascicoli saranno distribuiti tra tutti i cinque magistrati componenti la sezione, a partire dal meno anziano in ruolo, in base all'ordine progressivo di iscrizione di ciascun procedimento nell'ambito delle varie tipologie di procedimenti (richieste, revoche, rivalutazioni, aggravamenti).

- VI. Il paragrafo "**Udienze collegiali**" è sostituito dal seguente: "L'udienza collegiale ordinaria si terrà il giovedì di ogni settimana; il martedì è riservato ad eventuali udienze straordinarie. In ogni udienza i collegi saranno composti: dal relatore, individuato in base ai criteri sopra indicati, e dai due giudici più anziani tra i magistrati assegnati alla sezione; così che qualora relatore sia uno di detti due giudici, il collegio sarà composto dai due giudici più anziani fra i restanti quattro.
- VII. Il paragrafo "**Udienze monocratiche**" è sostituito dal seguente: Ciascuno dei cinque giudici con competenze monocratiche terrà una udienza al mese, nello stesso giorno dell'udienza collegiale del giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, ovvero, in caso di necessità per qualsivoglia ragione (ad es. in caso di mancanza di aule), nella giornata del martedì.
- VIII. Il paragrafo "**Criteri di sostituzione - TRIBUNALE COLLEGALE**" è sostituito dal seguente: "Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di uno dei componenti del collegio, anche qualora si tratti del magistrato designato come relatore, questi sarà sostituito dal collega, non relatore o componente del collegio, che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità (escluso il presidente di sezione).
Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre componenti del collegio, questi saranno sostituiti dai colleghi che li seguono nel ruolo di anzianità, compreso il presidente di sezione.
In tutti i casi in cui - a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità - un procedimento venga assegnato ad un collegio diverso da quello individuato secondo gli ordinari criteri di assegnazione, si opererà una sorta di "compensazione", se possibile.
- IX. Dopo il paragrafo "**Criteri di sostituzione - TRIBUNALE MONOCRATICO**" è inserito il seguente: "Nei casi di insufficienza, per qualsivoglia motivo, dei magistrati tabellarmente supplenti della prima sezione, la supplenza per ciascuna udienza collegiale o monocratica del giudice assente, impedito, astenuto o ricusato, sarà garantita a turno dai magistrati assegnati alla seconda sezione penale, a cominciare dal meno anziano. Fino al 30.06.2023 il m.o.t. dott. Giannico parteciperà all'eventuale turno di supplenza solamente per le udienze collegiali".

2.

In modifica delle tabelle di organizzazione dell'ufficio per il quadriennio 2020-2023, nella parte relativa alla seconda sezione civile:

Nel paragrafo "**Deleghe delle funzioni presidenziali - Ai magistrati della seconda sezione civile**" l'ultimo capoverso è così sostituito: "il dott. Alberto Munno è delegato in via esclusiva alla trattazione delle opposizioni ex artt. 84-99-170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposte avverso: a)

decreti di pagamento delle spettanze in favore degli ausiliari del magistrato; b) provvedimenti di diniego o di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esclusi quelli emessi dai giudici penali; c) provvedimenti di diniego di ammissione, di revoca o di liquidazione delle spettanze emessi in materia di patrocinio a spese dello Stato”.

DICHIARA

Le precedenti disposizioni esecutive a far data dall'eventuale parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso al Presidente della Corte di Appello di Lecce, per l'ulteriore corso, pubblicato sul sito *web* del Tribunale, nonché comunicato:

- a tutti i Magistrati professionali ed onorari;
- al Procuratore della Repubblica;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- alla Dirigente amministrativa per le conseguenti comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

La Presidente del Tribunale
(Rosa Anna Depalo)